

Documentazione da presentare digitalmente esclusivamente tramite Pec per la **comunicazione della ospitalità di animali domestici nell'arenile in concessione.**

La documentazione deve essere trasmessa in una unica Pec da parte del concessionario indirizzata ai seguenti recapiti:

Comune di Rimini – Ufficio Demanio Marittimo
Pec: dipartimento4@pec.comune.rimini.it

Ausl Rimini – Dipartimento Sanità animale
Pec: vet.rn.dsp@pec.auslromagna.it

La comunicazione dovrà essere comprensiva della planimetria con evidenziata l'area destinata agli animali e i relativi ombrelloni.

La responsabilità per omessa, errata od incompleta comunicazione, e le conseguenze giuridiche che ne derivano, sono interamente a carico del concessionario o affidatario.

In mancanza di completa e contestuale comunicazione ai due recapiti Pec suddetti la Scia è nulla (inesistente)

Per ogni necessità o chiarimento per la compilazione contattare l'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Rimini ai seguenti recapiti: 0541 – 704317 - 0541/704782 - 0541/704331

N.B. La presente comunicazione e la relativa planimetria andranno esibiti in ogni momento al personale ispettivo competente.

BAGNO N. ____ DI RIMINI NORD
BAGNO N. ____ DI RIMINI SUD

COMUNICAZIONE (SCIA) PER OSPITALITA' DI ANIMALI DOMESTICI D'AFFEZIONE IN AREA OMOGENEA SULL'ARENILE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 – D.P.R. n.445 del 28/12/2000)

RIEMPIRE TUTTI I CAMPI - DATI OBBLIGATORI

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____

residente a _____ Prov. ____ CAP _____ in via _____ n. ____

Codice fiscale _____ tel. cell _____ pec-mail _____

titolare/affidatario di concessione demaniale marittima prat. n. _____

in nome e per conto proprio (per persone fisiche)

in qualità di legale rappresentante (per persone giuridiche) della società:

_____ con sede in _____ Prov.

in via _____ n. ____ CAP _____

Codice fiscale _____ P. Iva _____

tel. Cell _____ pec _____ (pec obbligatoria)

titolare di licenza di concessione demaniale n. _____ Prat. n. _____

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base del provvedimento emanato contenente le dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000

COMUNICA

di individuare nell'ambito dell'area omogenea in concessione sopra indicata un'area omogenea debitamente attrezzata, delimitata e riservata, per l'ospitalità di animali domestici d'affezione, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare, alle seguenti condizioni

BARRARE SOLO LA CASELLA CORRISPONDENTE

mantenere una distanza minima di 10 metri dalle concessioni confinanti

ovvero, in alternativa:

nel caso di area in concessione confinante con spiaggia libera l'area per animali viene attrezzata senza limiti di distanza dal confine con l'area libera

nel caso di area confinante (dallo stesso lato) con altra area attrezzata per l'accoglienza di animali l'area per animali viene attrezzata senza limiti di distanza da detto confine (senza bisogno di assenso del confinante)

in presenza di assenso del confinante l'area per animali viene attrezzata senza limiti di distanza da detto confine. Si allega il consenso espresso del confinante e copia del documento di identità del medesimo.

in assenza del consenso del concessionario confinante l'area per animali viene attrezzata ad una distanza minima di 4 metri da detto confine, e comunque con divieto d'accesso degli animali nella fila di ombrelloni confinanti con l'altra concessione, causa limitata larghezza e profondità della concessione

Allegato - Alla presente dichiarazione sostitutiva di atto notorio si allega una planimetria in scala 1/100 o 1/200, con evidenziata in modo chiaro l'area che si vuole attrezzare per gli animali, il percorso, il numero di ombrelloni e relative misure nonché distanze dai confini, nonché lo specchio acqueo per la balneazione (se barrata la casella corrispondente).

Se interessati allo specchio acqueo per animali barrare la seguente casella:


ALLESTIMENTO DI SPECCHIO ACQUEO SOLO PER I CANI (barrare solo in caso lo si realizzi)

Il concessionario/affidatario con la presente dichiarazione sostitutiva di atto notorio attesta il pieno possesso e il pieno rispetto delle norme e dei requisiti tecnici stabiliti nell'Ordinanza Balneare della Regione Emilia Romagna vigente e si impegna ad adempiere a tutte le allegate prescrizioni indicate dal Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna e in specifico dal Dipartimento di Sanità Pubblica di Rimini.

Rimini, _____._____

(Firma del concessionario o affidatario se presente)

Allegato - Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio viene inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità (carta di identità o patente in corso di validità del richiedente)



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Comune di Rimini 005
N. 0182293 30/05/2022
Tit: 001.001001 E



Dipartimento di Sanità Pubblica
Unità Operativa Sanità Animale e Igiene
delle Produzioni Zootecniche Rimini
Direttore f.f. Dr. Davide Fabbri

Rimini, 28/05/2022

Ai Signori Sindaci dei Comuni:

BELLARIA IGEA MARINA
CATTOLICA
MISANO ADRIATICO
RICCIONE
RIMINI

Agli Uffici Demanio dei Comuni di

BELLARIA IGEA MARINA
CATTOLICA
MISANO ADRIATICO
RICCIONE
RIMINI

Oggetto: Indicazioni per l'accesso di cani in spiaggia con possibilità di balneazione

L'Ordinanza Balneare della Regione Emilia Romagna n. 1/2019 come modificata dalla Determinazione 1/4/2022 del Responsabile del Settore Turismo, Commercio, Economia Urbana, Sport all'art. 4, comma 1, lettera j, prevede la facoltà dei concessionari di zone di spiaggia, nell'ambito del proprio impianto, previa SCIA al Comune competente per territorio e nel rispetto delle prescrizioni della competente Autorità Sanitaria, di individuare aree debitamente attrezzate, delimitate e riservate per l'accoglienza di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare.

Le scriventi Unità Operative, nell'ambito delle proprie competenze sanitarie e di tutela della salute pubblica, propongono l'adozione in Provincia di Rimini delle indicazioni elaborate dal Servizio Regionale Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica con il supporto del Gruppo Tecnico Regionale Balneazione di cui alla nota prot. PG/2019/300343 del 27/03/2019.

Nello specifico:

Il titolare/gestore dello stabilimento balneare che intenda avvalersi della possibilità di offrire tale servizio dovrà:

- identificare l'area della spiaggia attrezzata per l'accoglienza dei cani; l'area di mare destinata alla balneazione degli animali dovrà essere opportunamente individuata nello specchio acqueo antistante l'area di spiaggia attrezzata per la loro accoglienza;
- identificare il percorso per raggiungere lo specchio d'acqua;
- disciplinare il bagno in mare in orari a scarso accesso ai bagnanti, indicativamente dall'alba alle ore 7:00 e dalle ore 19:30 al tramonto;
- provvedere ad una adeguata pulizia dell'area e pulizia/disinfezione delle attrezzature utilizzate dagli animali (ciotole, lettini... ecc) prima del loro riutilizzo;
- segnalare le zone/aree dove è consentito l'accesso dei cani con apposita cartellonistica, la quale dovrà riportare l'orario di utilizzo e le relative prescrizioni d'uso;
- esporre la cartellonistica contenente le regole da osservare da parte dei proprietari/detentori;
- garantire l'osservanza da parte dei proprietari/detentori delle indicazioni per la corretta accoglienza dei cani in spiaggia.

Durante l'accesso allo stabilimento balneare e all'interno delle aree riservate:

- i proprietari/detentori dei cani dovranno raggiungere la porzione di mare resa disponibile per la balneazione transitando esclusivamente nell'area attrezzata, tenendo l'animale al guinzaglio; all'uscita dall'acqua il cane dovrà essere nuovamente assicurato al suo guinzaglio, salvaguardando l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare;
- la permanenza in acqua degli animali non può prescindere dalla presenza dei loro proprietari/detentori per la relativa sorveglianza e non dovranno mai essere lasciati incustoditi e liberi di vagare;
- i proprietari/detentori degli animali dovranno altresì rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli stessi riponendola in appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti installati nell'area
- i concessionari degli stabilimenti sono tenuti a mantenere i contenitori utilizzati per lo smaltimento delle deiezioni in adeguate condizioni igieniche e ad effettuare periodici e frequenti interventi di pulizia del sedime dell'arenile;
- i concessionari degli stabilimenti sono altresì tenuti a fornire ai proprietari/detentori, in caso ne siano sprovvisti, idoneo materiale per la raccolta e smaltimento delle deiezioni.

Nel caso in cui le Amministrazioni Comunali ritengano di consentire l'accesso ai cani in spiagge libere e aree di mare ad esse antistanti dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- le aree dove è consentito l'accesso dei cani dovranno essere appositamente segnalate ed attrezzate, dotate di accesso indipendente, con l'indicazione contestuale dell'orario di utilizzo;
- il bagno in mare dei cani dovrà essere disciplinato in orari a scarso accesso ai bagnanti, indicativamente dall'alba alle ore 7:00 e dalle ore 19:30 al tramonto;
- dovrà essere esposta cartellonistica contenente le regole da osservare da parte dei proprietari/detentori;
- i cani dovranno essere mantenuti al guinzaglio e non potranno passeggiare e sostare sulla battigia;
- i proprietari/detentori degli animali dovranno altresì rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli stessi riponendola in appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti installati nell'area;
- le aree dovranno essere munite di appositi contenitori per rifiuti e dovranno essere previsti periodici e frequenti interventi di pulizia e risanamento della spiaggia.

I Comuni trasmettono l'elenco delle SCIA, e l'elenco delle aree di spiaggia libera ove è consentito l'accesso agli animali alla scrivente ASL e al Servizio Turismo Commercio e Sport della Regione ai fini dell'implementazione delle banche dati di informazione al turista istituzionali e di APT Servizi S.r.l.

Si ricorda infine che i proprietari degli animali sono sempre responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli stessi e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dagli animali stessi.

La presente nota annulla e sostituisce la precedente prot n. VEI 1 15.25.03.00/1/0037877 dell'8/4/2013 e declina quanto previsto dall'Ordinanza Balneare Regionale attualmente in vigore. Qualora subentrassero modifiche o integrazioni delle norme e delle linee di indirizzo specifiche di settore sarà possibile fare riferimento a quanto ivi previsto anche nelle more di aggiornamento del presente documento.

Si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Direttore FF
UO Sanità Animale e Igiene delle Produzioni
Zootecniche di Rimini
Dott. Davide Fabbri

(firmato digitalmente)

Per il Direttore
UO Igiene e Sanità Pubblica
di Rimini
Dott. Franco Borgognoni

(firmato digitalmente)

**Comune di Rimini****Dipartimento città dinamica
ed attrattiva****Settore Marketing Territoriale**Water Front e
Nuovo Demanio**Via Rosaspina n. 7 - 47923 Rimini**

C.F. e P. Iva n. 00304260409

tel. 0541 704318

posta certificata:

dipartimento4@pec.comune.rimini.it

Ordinanza per la disciplina della balneazione dei cani

.IL DIRIGENTE

Premesso che da parte di alcuni operatori balneari e di diversi turisti e fruitori di spiaggia pervengono richieste intese ad ottenere la possibilità di destinare - durante la stagione estiva - specchi acquei per la balneazione dei cani;

Vista l'Ordinanza balneare n. 1/2019, e successive modificazioni, con la quale la Regione Emilia Romagna disciplina lo svolgimento delle attività balneari dei Comuni costieri di appartenenza;

Preso atto che l'ordinanza di cui sopra, pur non prevedendo espressamente la balneazione degli animali domestici, consente, tuttavia, ai Comuni, nel rispetto dei requisiti minimi essenziali da essa stabiliti, di prevedere con proprio provvedimento ulteriori criteri e modalità di gestione degli arenili finalizzati ad incrementare la qualità dell'offerta turistica (art. 1, comma 8);

Ritenuto che la richiesta avanzata dagli operatori balneari e dai fruitori di spiaggia, perseguendo lo scopo di ampliare, innovare e migliorare l'offerta turistica balneare, rientri nella previsione normativa di cui sopra e meriti dunque accoglimento;

Considerato, tuttavia, opportuno stabilire un sistema di regole che garantisca l'ordinato svolgimento delle attività balneari, preservi il contesto ambientale di riferimento e soprattutto salvaguardi l'igiene pubblica;

Visti gli artt. 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 27 e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

Viste le indicazioni del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna; Sentita la Capitaneria di Porto;

Sentite altresì le Associazioni di categoria,

.ORDINA

1. I titolari di stabilimento balneare che già, ai sensi dell'Ordinanza balneare regionale, si siano avvalsi della facoltà di attrezzare aree della loro concessione all'accoglienza degli animali domestici, possono destinare uno specchio acqueo alla balneazione dei cani già registrati presso lo stabilimento; a tal fine, nella SCIA che presenteranno all'Amministrazione comunale dovranno indicare non solo l'area in concessione da adibire all'accoglienza degli animali domestici ma anche lo specchio acqueo da utilizzare per la balneazione;

2. L'area di mare destinata alla balneazione dei cani dovrà essere individuata nello specchio acqueo antistante la porzione di arenile attrezzato, collocata a pochi metri dalla battigia e preferibilmente al centro dello stabilimento balneare; in ogni caso dovrà essere posizionata ad una distanza minima di almeno 5 ml dagli altri bagni, delimitata da boe galleggianti ed individuata con l'apposizione di un cartello riportante "Specchio acqueo destinato alla balneazione dei cani"; qualora i concessionari posizionino l'area attrezzata per l'accoglienza degli animali domestici a confine tra loro, lo specchio acqueo per la balneazione dei cani, individuato in corrispondenza dell'area attrezzata,

potrà essere condiviso tra i concessionari confinanti, nell'ipotesi in cui, nella fascia di libero transito posta innanzi allo stabilimento balneare che intende aderire alla sperimentazione in questione sia stata autorizzata un'attività per la locazione di natanti, quest'ultima deve essere messa in condizione di poter svolgere la propria attività in assenza di qualsiasi turbativa;

3. Il bagno in mare sarà consentito esclusivamente dalle ore 6,00 alle ore 8,30 del mattino e dalle ore 18,40 alle ore 21,00 della sera; le boe galleggianti di cui al punto precedente dovranno essere presenti in acqua esclusivamente nei suddetti orari consentiti per la balneazione;

4. I proprietari/possessori dei cani saranno obbligati a raggiungere la porzione di mare resa disponibile per la balneazione transitando esclusivamente nell'area attrezzata per l'accoglienza degli animali domestici tenendo il cane al guinzaglio; all'uscita dall'acqua il cane dovrà essere immediatamente assicurato al suo guinzaglio;

5. Durante la permanenza in acqua dei cani dovrà essere sempre garantita la presenza del proprietario e/o di un accompagnatore per la relativa sorveglianza; in ogni caso i cani non dovranno mai essere lasciati incustoditi e liberi di vagare; il numero dei cani per i quali è consentita la balneazione contemporanea dovrà essere rapportato all'ampiezza dello specchio acqueo. E' vietata la balneazione dei cani obbligati a tenere la museruola;

6. Tutta la pulizia dello specchio acqueo e dell'arenile derivante da eventuali deiezioni dell'animale saranno di responsabilità dei proprietari/possessori;

7. Ai bagnini concessionari/affidatari sarà attribuita la responsabilità di far seguire le presenti regole, eventualmente con l'assunzione di una persona preposta al controllo che accerti l'utilizzo del guinzaglio sino all'entrata in mare, assicuri la rapida ed efficace raccolta delle deiezioni da parte dei proprietari/possessori, controlli che il numero dei cani in acqua sia congruo rispetto all'ampiezza dello spazio acqueo;

8. Tuttavia, al di fuori delle fasce orarie indicate al punto 3), qualsiasi comportamento posto in violazione delle presenti regole determinerà l'esclusiva responsabilità del proprietario del cane o di colui che se ne serve per il tempo in cui ha in uso l'animale stesso, con l'esonero del bagnino concessionario/affidatario da qualsiasi responsabilità in ordine al dovere di vigilanza e/o controllo.

9. Ai bagnini concessionari/affidatari è fatto obbligo di osservare tutte le prescrizioni e tutti i requisiti imposti dall'Ausl per l'allestimento delle aree attrezzate per l'accoglienza degli animali domestici.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza; i trasgressori saranno perseguiti ai sensi della normativa vigente dalle autorità a ciò preposte.

Le disposizioni della presente Ordinanza restano in vigore sino all'adozione di nuovo provvedimento

Il Dirigente
(Dott.ssa Catia Caprili)
Documento sottoscritto digitalmente

